



Malattia, due visite fiscali nello stesso giorno

Autore : Noemi Secci

Data: 01/09/2017

Non solo visite fiscali ripetute nei weekend: possibile subire due controlli medici nello stesso giorno.

Nessun sospiro di sollievo dopo il passaggio del **medico fiscale**: il lavoratore assente per **malattia**, difatti, deve comunque restare a disposizione per ulteriori **controlli** a domicilio, che possono avvenire anche nell'arco della **stessa giornata**. I **controlli ripetuti** nell'arco di una stessa assenza per malattia, dunque, non necessariamente saranno effettuati in giornate diverse, ma potrebbero essere effettuati anche **dopo poche ore** dalla prima visita fiscale.

Questa è una delle novità più rilevanti emerse dalla riforma Madia in materia di **visite fiscali**, la cui finalità è quella di disincentivare le assenze a ridosso dei **ponti**, dei **fine settimana** e delle giornate **non lavorative** in genere.

La moltiplicazione del numero delle visite fiscali e i controlli reiterati saranno possibili grazie al nuovo Polo unico per le visite mediche di controllo, al quale farà capo l'**Inps**, estendendo così la sua competenza anche ai lavoratori pubblici.

Ma procediamo per ordine e vediamo a quali novità va incontro, dal 1° settembre 2017, il lavoratore **assente per malattia**.

Visita fiscale ripetuta

Innanzitutto il lavoratore, nell'arco della stessa assenza per malattia, dovrà essere disponibile al proprio domicilio per la visita fiscale durante le **fasce orarie di**



reperibilità.

Una volta passato il **medico fiscale**, però, il lavoratore non sarà “libero”, ma dovrà comunque continuare a rispettare le fasce orarie di reperibilità: la visita fiscale, difatti, potrà essere **reiterata più volte**, specialmente nei casi in cui l’assenza risulti a ridosso di una giornata festiva, di un ponte o di una giornata non lavorativa in genere.

I controlli potranno, poi, essere ripetuti nell’arco dello **stesso giorno**, anche a distanza di poche ore.

Ad ogni modo, almeno in una fase iniziale, resta poco probabile la **reiterazione dei controlli**, specie nell’arco della stessa giornata, in quanto le risorse economiche a disposizione sono limitate: a questo problema dovrebbe rimediare il “cervellone” dell’Inps, un sistema informatico che metterà in evidenza i **casi più a rischio** per indirizzare su questi le visite.

Peraltro, la ripetizione dei controlli sanitari lascia aperta qualche perplessità: non dimentichiamo che la corte di Cassazione ne ha dichiarato la **vessatorietà [1]**, nel caso in cui le visite siano disposte in maniera ripetuta e non coerente con lo scopo di verificare l’effettivo **stato di malattia** del dipendente.

Fasce orarie di reperibilità

Per quanto riguarda le **fasce orarie di reperibilità**, queste dovranno essere unificate: in base a quanto noto sinora, il lavoratore dovrà garantire la disponibilità per un totale di 7 ore giornaliere. Si parla, però, anche della possibilità che la nuova fascia di disponibilità sia quella già applicata ai dipendenti pubblici, quindi pari a 8 ore giornaliere.

Attualmente, le **fasce di reperibilità** vanno:

- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici;
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti del settore privato.

La visita fiscale può avvenire anche nei sabati, nelle domeniche e nei festivi.



Esonero dalla visita fiscale

Nulla cambierà, invece, in merito all'**esonero dalla visita fiscale**. In particolare, restano esonerati dai controlli:

- coloro che sono **ricoverati** in ospedale;
- lavoratori con malattie che richiedono **terapie salvavita**;
- lavoratori che hanno subito un **infortunio sul lavoro** o con una **malattia professionale** (in questo caso i controlli sono effettuati dall'Inail);
- lavoratori **invalidi dal 67%** in su, nel caso in cui la malattia sia connessa all'invalidità accertata.

Al di fuori dei casi di esonero, restano poi particolari situazioni in cui l'assenza alla visita fiscale si considera **giustificata**, come l'effettuazione di cure o terapie indifferibili durante le fasce di reperibilità e, in generale, tutte le ipotesi in cui l'assenza può considerarsi **necessitata**.

Note:

[1] Cass. sent. n. 475/1999